

**REGOLAMENTO (CEE) N. 852/92 DELLA COMMISSIONE****del 3 aprile 1992****relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1991**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ha istituito un regime di limitazione della garanzia applicabile per ciascuna campagna di commercializzazione; che, in base a tale regime, la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito; che tale diminuzione, fissata a titolo provvisorio in base a una valutazione del patrimonio ovino, deve essere successivamente corretta, se del caso, previa constatazione della consistenza effettiva del patrimonio ovino per la campagna in causa;

considerando che le modalità di applicazione di tale regime sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione<sup>(3)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 3546/90 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato il coefficiente di diminuzione applicabile in via provvisoria per la campagna 1991; chela constatazione definitiva del patrimonio ovino, effettuata in base agli elementi statistici ricavati nel quadro della direttiva 82/177/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87<sup>(6)</sup>, e ad altri dati oggettivi disponibili, consente di fissare il coefficiente corretto previsto dal presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, il coefficiente provvisorio fissato con regolamento (CEE) n. 3546/90 per la campagna 1991 è corretto come segue:

- Gran Bretagna: 5,9 %
- resto della Comunità: 7 %.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.<sup>(4)</sup> GU n. L 344 dell'8. 12. 1990, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.<sup>(6)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.